

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-621 del 11/02/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013 E S.M.I. - DITTA CAV. UMBERTO BOSCHI S.P.A. PER L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI FELINO, VIA ALDO MORO, 3/A - ADOZIONE DI MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 1551/2018
Proposta	n. PDET-AMB-2019-631 del 08/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno undici FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Felino;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 113/2018;
- la nomina conferita con DDG n. 112 del 17.12.2018;

PREMESSO CHE:

l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 20/07/2016 Prot. 12474 in riferimento alla pratica SUAP 104/2016 modificata in modo sostanziale dal provvedimento SUAP del 27/05/2017 in riferimento alla pratica SUAP n. 1676/2016 alla Ditta CAV UMBERTO BOSCHI S.p.A. con sede legale e stabilimento siti in Comune di Felino (PR), via Aldo Moro, n. 3/A Cap 43035 comprende i seguenti titoli abilitativi:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 17/10/2018 prot.n. 20844 acquisita a protocollo Arpae n. PGPR/2018/22437 del 18/10/2018, presentata dalla Ditta CAV UMBERTO BOSCHI S.p.A. nella persona della Sig. Umberto Boschi in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Felino (PR), via Aldo Moro, n. 3/A Cap 43035, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 20/07/2016 Prot. 12474 in riferimento alla pratica SUAP 104/2016 modificata in modo sostanziale dal provvedimento SUAP del 27/05/2017 in riferimento alla pratica SUAP n. 1676/2016 al, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
- ✓ **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- ✓ **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per cui la Ditta ha allegato specifica documentazione;**
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di "Salumificio industriale";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

EVIDENZIATO CHE:

- in merito alla matrice scarichi idrici la ditta ha dichiarato "... *l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR n. 59/2013."* relativo agli scarichi di acque reflue...";

VISTI:

i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. PGPR/2018/22584 del 19/10/2018:

- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL Distretto di Parma – Str. Organiz. Ter. S.I.S.P. SUD EST prot. n. 76963 del 20/11/2018 ed acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2018/24708 del 21/11/2018, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso dal Comune di Felino in data 21/11/2018 prot. n. 12885, acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2018/24946 del 23/11/2018 (Allegato 2) allegato alla presente per costituirne parte integrante;
- le integrazioni pervenute ad Arpae in data 27/12/2018 Prot. n. 27059 a seguito di specifica richiesta di Arpae Sac con nota prot. n. PGPR/2018/25079 del 26/11/2018;
- le integrazioni volontarie della Ditta e trasmesse dal SUAP con nota prot n. 1426 del 21/01/2019 e acquisite a protocollo Arpae n. PG/2019/12531 del 24/01/2019;

CONSIDERATO CHE:

per le emissioni in atmosfera:

- la Ditta ha presentato istanza di modifica dell'AUA esistente;
- risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella "Salumificio industriale" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
- è stato verificato che i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
- la presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
- è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico**;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., **l'atto di adozione di AUA DET-AMB-2016-2281 del 13/07/2016 emesso da Arpae** e modificata in modo sostanziale dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-2664 del 25/05/2017 e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 20/07/2016 Prot. 12474 in riferimento alla pratica SUAP 104/2016 modificata in modo sostanziale dal provvedimento SUAP del 27/05/2017 in riferimento alla pratica SUAP n. 1676/2016 alla Ditta CAV UMBERTO BOSCHI S.p.A. con sede legale e stabilimento siti in Comune di Felino (PR), via Aldo Moro, n. 3/A Cap 43035, relativamente all'esercizio dell'attività di "Lavorazione e stagionatura salumi vari", **per i seguenti titoli abilitativi:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nel provvedimento del SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 20/07/2016 Prot. 12474 in riferimento alla pratica SUAP 104/2016 modificata in modo sostanziale dal provvedimento SUAP del 27/05/2017 in riferimento alla pratica SUAP n. 1676/2016:

per il titolo abilitativo "**comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**", al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto anche delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Felino in data 21/11/2018 prot. n. 12885, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto di seguito riportato per la matrice emissioni in atmosfera si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione di AUA DET-AMB-2016-2281 del 13/07/2016 emesso da Arpae** modificata in modo sostanziale dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-2664 del 25/05/2017 e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 20/07/2016 Prot. 12474 in riferimento

alla pratica SUAP 104/2016 modificata in modo sostanziale dal provvedimento SUAP del 27/05/2017 in riferimento alla pratica SUAP n. 1676/2016;

“...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera, per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico**:

EMISSIONE N. 09 – Cogeneratore a gas metano (potenza introdotta con il combustibile pari a 667 kW)

Gli effluenti gassosi provenienti dal cogeneratore a gas metano avente potenza elettrica pari a 238 kWe e potenza introdotta con il combustibile pari a 667kW devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti costituito da un catalizzatore.

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂).....	500	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio.....	650	mg/Nm ³
Polveri	130	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa.

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e previsti dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. ed al rispetto di quanto riportato nell'allegato tecnico prot. n. PGPR/2018/8779 del 24/04/2018 (Allegato 3 del presente), per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE N. 01 - Caldaia a gas metano (Potenzialità 697 kW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂).....	350	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa.

EMISSIONE N. E2 – Eliminate

EMISSIONE N. 03 - Caldaia a gas metano (Potenzialità 697 kW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell’art. 272 comma 1 e dell’art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂).....	350	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa.

EMISSIONE N. 04 – n. 3 forni di cottura /affumicatura

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Portata massima tal quale17900m³/h

Durata Ore / giorno20 h

Durata giorni/anno111 giorni

EMISSIONE N. 05 – Forni di cottura ed affumicatura emissione dismessa

EMISSIONE N. 06 – Impianto soffiatura salumi

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile ad un idoneo impianto di abbattimento.

Portata massima tal quale2700m³/h

Durata Ore / giorno4 h

Durata giorni/anno185 giorni

Concentrazione massima ammessa di inquinanti10 mg/Nm³

EMISSIONE N. 07 – lavaggio attrezzature

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

EMISSIONE N. 08– lava salami

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

EMISSIONE N. 10 – n.2 generatori di calore ad uso riscaldamento e asciugatura alimentate a gas metano (Potenzialità 291 kW cadauna)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell’art. 272 comma 1 e dell’art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂).....	350	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Vista la tecnologia degli impianti,

per le emissioni E01 e E10 si ritiene che:

- la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae Sezione Provinciale di Parma con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs n. 152/06 e smi) è valutato pari a 10 giorni; il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni E01 e E10 dovranno essere inviati ad Arpae Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell’atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

Per l'impianto originante l'emissione E09 il gestore dovrà verificare il rispetto dei prescritti limiti entro un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP e mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo

Per gli impianti originanti le emissioni N. E03 il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

Ragione Sociale:	Cav. Umberto Boschi S.p.A.
Partita IVA/Codice fiscale:	00145930349
Sede legale:	Via Aldo Moro, n. 3/A Comune di Felino (PR)
Gestore	Umberto Boschi
Sede locale impianti:	Via Aldo Moro, n. 3/A Comune di Felino (PR)
Coordinate UTM X:	-
Coordinate UTM Y:	-
Attività sede locale (C.C.C.I.A.):	Salumificio Industriale
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Prodotti finiti [kg/anno]
Indicatore 2	Combustibile utilizzato [Sm ³ /a o kg/a]
Giorni/anno attività:	252 eccetto il funzionamento dell'E04 per la quale è autorizzato un funzionamento di 111 giorni/anno, per l'emissione E6 per la quale è autorizzato un funzionamento di 185 giorni/anno
Ore/giorno attività:	8 eccetto il funzionamento dell'E01, E03, E09 ed E10 per le quali è autorizzato un funzionamento di 24 ore/giorno, per

	l'Emissione E04 per la quale è autorizzato n funzionamento di 20 h/g, per l'Emissione E06 per la quale è autorizzato n funzionamento di 4 h/g, per l'Emissione E07 per la quale è autorizzato n funzionamento di 7 h/g.
Altezza media sbocco emissione:	13,55
Temperatura media emissioni:	409,75 [K]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni (*) (Kg/anno)	
Monossido di carbonio	4126
Biossidi di carbonio	3064049
Ossidi di azoto	6474
Materiale particolare	614

(*) Flussi calcolati in base a quanto dichiarato dal gestore

...

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione di AUA DET-AMB-2016-2281 del 13/07/2016 emesso da Arpae** modificata in modo sostanziale dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-2664 del 25/05/2017 e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 20/07/2016 Prot. 12474 in riferimento alla pratica SUAP 104/2016 modificata in modo sostanziale dal provvedimento SUAP del 27/05/2017 in riferimento alla pratica SUAP n. 1676/2016, e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione di AUA DET-AMB-2016-2281 del 13/07/2016 emesso da Arpae** modificata in modo sostanziale dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-2664 del 25/05/2017 e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 20/07/2016 Prot. 12474 in riferimento alla pratica SUAP 104/2016 modificata in modo sostanziale dal provvedimento SUAP del 27/05/2017 in riferimento alla pratica SUAP n. 1676/2016.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di rumore ed emissioni in atmosfera.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana Parmense. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Felino, AUSL Distretto di Parma Dipartimento di Sanità Pubblica ed IRETI S.p.A.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana Parmense all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2018/31122

IL DIRIGENTE

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0076963
DATA: 20/11/2018
OGGETTO: Istanza n. 1551/2018/SUAP/UPP - Cav. Umberto Boschi S.p.A. S.p.A. - Comune di Felino

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico


CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0076963_2018_Lettera_firmata.pdf:	Pico Patrizia	7DAA35B592DAEFD6B443E76638A725CA 2396E6ABC2E12BD324937420F9E47DAB





Unione Pedemontana Parmense -
Sportello Unico Attività Produttive
(Traversetolo)
suap@postacert.unionepedemontana.pr
.it

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia
Romagna - Sezione Provinciale Di
Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza n. 1551/2018/SUAP/UPP - Cav. Umberto Boschi S.p.A. S.p.A. - Comune di Felino

In riferimento alla domanda di AUA della ditta Salumificio Cav. Umberto Boschi S.p.A. per lo stabilimento produttivo sito in Comune di Felino Via Aldo Moro, 3;

esaminata la documentazione allegata e tenuto conto che:


- la ditta svolge attività di lavorazione e successiva stagionatura di pancette, pancette coppate, salami, coppe, culatelli, spalle, prosciutti cotti, strolghini, cotechini e zamponi,
- l'istanza riguarda la modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per modifica dell'emissione n°1 corrispondente a Generatore per la produzione di vapore utilizzato per il lavaggio dei carrelli metallici porta salumi, alimentato a gas metano, eliminazione dell'emissione n°2 ed introduzione dell'emissione n°9 con installazione di nuovo impianto di cogenerazione alimentato a gas metano e dell'emissione n°10 per installazione di 2 caldaie per la produzione di acqua calda ad uso di riscaldamento e asciugatura alimentate a gas metano e funzionanti in modo alternato;

preso atto di quanto dichiarato da tecnico competente in merito alla compatibilità acustica dell'intervento proposto di installazione del nuovo sistema di cogenerazione e di ammodernamento del sistema impiantistico,

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sulla pratica in oggetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile della S.O.T. Parma Sud Est
Dr.ssa Patrizia Pico



Firmato digitalmente da:

Patrizia Pico

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Allegato 2

PGPR/2018/24946 DEL 23/11/2018



COMUNE DI FELINO

- Urbanistica - Edilizia Privata - Sportello Unico - Attività Produttive - Polizia Amministrativa -
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

SUIP 1551/2018

Felino, 21.11.2018

Spett.le
ARPAE
Sezione di Parma

Prot. 12885

e p.c. SUAP
UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 , n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) – ditta Cav. Umberto Boschi spa – Impianto produttivo Via A. Moro, 3/a – Felino- Parere di competenza

La Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia

Premesso che il Comune di Felino con Delibera Consiglio Comunale n. 48 in data 28/7/2005, ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica su tutto il territorio comunale;

Verificato che l'area di insediamento della Cav. Umberto Boschi spa è ricompresa nella classe V, area prevalentemente industriale cui competono limiti acustici di immissione pari a 70,0 e 60,0 Leq dB(A) rispettivamente per periodo diurno e notturno;

Verificata anche la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici;

Relativamente alle seguenti matrici:

- Emissioni in atmosfera
- Impatto acustico (si rimette alla "Previsione di clima acustico" della ditta)

ESPRIME

per quanto di competenza parere FAVOREVOLE a condizione che vengano rispettati i limiti di emissioni.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA ED EDILIZIA**

Arch. Maddalena Torti
(firmato digitalmente)



ASSOCIAZIONE
PEDEMONTANA
PARMENSE

COMUNE DI FELINO - Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR)
TEL: 0521/335938 - FAX: 0521/834661
WEB: www.comune.felino.pr.it - E-MAIL: a.casazza@comune.felino.pr.it
C.F. e P. IVA: 00202030342



Allegato 3

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoopr@cert.arpae.emr.it

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385* ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211* UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO ₃)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H ₂ SO ₄) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H ₃ PO ₄)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca(NH ₃)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR,FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoopr@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 24/04/2018 16:56:07, PGPR/2018/0008779

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.